



# COMUNE DI FILANDARI

Provincia di Vibo Valentia

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 1 del 27-06-2016**

**Oggetto: Programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 e Piano reclutamento 2016.  
Approvazione.--**

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **17,30** nella sala delle adunanze della sede del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa MASSARA Francesca, il Commissario Straordinario Dott. RAIMONDO Sergio, nominato per la provvisoria gestione del Comune di Filandari, con D.P.R. del 09 giugno 2016, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la proposta di delibera del Responsabile del Servizio di seguito in corsivo, testualmente riportata:

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;*

*Che con la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 31/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015/2017;*

*Considerato che, con riferimento alle facoltà assunzionali del Comune relative al personale a tempo indeterminato, l'art. 3 commi 5 e seguenti del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 stabilisce:*

*5- Negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.*

*Resta fermo quanto disposto dall'art. 16 comma 9 del DL n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.*

*La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 80 per cento per gli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.*

*Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1 commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296.*

*A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.*

*L'art. 76, comma 7 del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133, è abrogato.*

*Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18 comma 2-bis del citato decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18 comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

*5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è inserito il seguente:*

*"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione "*

*5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del DL n. 101/2013 convertito, con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 attraverso la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso.*

*5- quater Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 80 % della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nel 'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015. Visto l'art. 1, comma 424 della Legge 23.12.2014 n. 190 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2015)" che dispone:*

*"424.Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.*

*Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell' Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al ministero per gli affari regionali e le autonomie, al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministero della economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della legge 7.4.2014 n. 56. Le assunzioni affettate in violazione del presente comma sono nulle".*

*Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*

*Considerato che dalle limitazioni di cui sopra sono escluse, oltretutto le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30/12/2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;*

**Considerato altresì che:**

- riguardo ai vincoli posti dal comma 424 della legge di stabilità - la quale fissa, per le regioni e per gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, il vincolo della destinazione delle risorse assunzionali per le finalità di ricollocazione del personale già in servizio presso le province si è espressa la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ritenendo che la limitazione prevista dal comma 424, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, possa non considerarsi ostativa ad eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli;
- le osservazioni della Sezione di controllo appaiono convincenti, essendo basate sul presupposto che la procedura di mobilità neutra riguarda nello specifico enti in ogni caso sottoposti ai medesimi vincoli e configura un'operazione che, per la finanza pubblica, si contraddistingue per il carattere della neutralità, e che la neutralità dell'operazione comporta che, in termini generali, tale forma di mobilità non fa venire meno risorse assunzionali;
- sulla problematica si è espressa in senso analogo la Sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia;
- l'art 4 comma 1 del D. L n. 78/2015 ( Decreto Enti Locali) stabilisce che la ricollocazione del personale degli enti area vasta ( province e città metropolitane) può avvenire anche presso enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e/o tempi medi di pagamento ( art. 41 del DL 66/2014);
- l'art. 4 comma 3 prevede il recupero dei resti cessazioni triennio 2011/2013
- Visto altresì l'art. 5 del D.L. 78/2015, norme in materia di polizia locale.
- Vista la circolare n. 1/2015 del 20.01.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto: Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1 commi da 418 a 430, della Legge 23.12.2014, n. 190" nella quale, fra l'altro, è stato chiarito che:"... Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.... Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica. E consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta ( province e città metropolitane art. 1 commi 2 e 3 della 7.04.2014 n. 56 ( c.d. Legge Del Rio )...."

**Visti altresì:**

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, recita testualmente:
- Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, testualmente recita:
- Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
- Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui

- all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis
- 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
  - Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
  - l'articolo 89, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
  - l'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni;
  - **Atteso inoltre che:**
    - l'articolo 33 commi di 1 a 4 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, dispone:
      1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
      2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
      3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
      4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
- i commi 557- 557-bis -557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:
- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nello ambito della propria autonomia" (comma 557);
  - costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'Ente " (comma 551-bis);
  - le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in materia di assunzioni flessibili, alla luce dell'art. 11 comma 4 bis del DL 90/2014 ( che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo della riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nel anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28. Più precisamente :
    - a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
    - b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro accessorio e assunzioni a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000;

*nella misura del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;*

**Dato atto che:**

*pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:*

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;*
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;*
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;*

*Preso atto che nel Comune di Filandari ( giusta attestazione allegato 1):*

- la spesa del personale è diminuita progressivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nel seguente modo:*
- anno 2011 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 439.378,89*
- anno 2012 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 423.969,60*
- anno 2013 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 419.901,32*
- anno 2014 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 392.079,60*
- anno 2015 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 322.920,25*
- il Comune rispetta il vincolo generale della spesa del personale, cioè l'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013;*
- il Comune per l'esercizio finanziario 2015 prevede un rapporto spese personale/spese correnti pari al 27,87 % del totale della spesa corrente;*

**Tenuto conto che il Comune:**

- non ha personale in soprannumero o in eccedenza da ricollocare nella dotazione organica, giusta deliberazione G.C. n. 12 del 30/04/2016;*
- non ha vincitori di concorso da collocare in servizio;*
- Considerato che nel Comune:*
- nel 2012 vi sono state n.2 cessazioni di personale a tempo indeterminato ( N. 1 Cat B e N. 1 Cat. D);*
- nel 2013 non vi sono state cessazioni di personale a tempo indeterminato;*
- nel 2014 non vi sono state cessazioni di personale a tempo indeterminato;*
- nel 2015 vi è stata una cessazione di personale a tempo indeterminato ( Cat. A);*

**DATO ATTO** *che, nella vigente dotazione organico è vacante il posto di istruttore direttivo contabile (Cat. D), la cui copertura è indispensabile per garantire funzioni fondamentali ed infungibili dell'ente;*

*Che allo stato, l'Ente, in conformità alla precedente programmazione del fabbisogno di personale, ha fatto ricorso all'utilizzo di personale di altri Enti, a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ed in particolare:*

**Ritenuto opportuno** *approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;*

**Considerato che:**

- questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;*
- a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., presso questo ente non si rilevano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;*
- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;*

**Visto il parere - espresso dall'organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione (All. 2);**

**Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;**

*Considerato che la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale occorrente al funzionamento delle attività dell'ente, oltre ai posti a tempo indeterminato, deve comprendere anche altre forme di lavoro flessibili eventualmente necessarie ( sostitutive e/o integrative), quali:*

*Convenzioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 e della Legge n. 190/2014 art. 1 comma 427.*

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 (All. 3);

**Ritenuto di provvedere in merito;**

## **PROPONE DI DELIBERARE**

*Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:*

- 1) **Di approvare il programma del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano annuale 2016 finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità di servizi erogati, rispetto alle risorse impegnate, stabilendo:**

### **Anno 2016 :**

- a) *copertura del posto di istruttore direttivo contabile Cat. D a tempo indeterminato part-time ( 18/24 ore settimanali) mediante mobilità volontaria ( con priorità degli strumenti per il collocamento del personale previsti dalla legge di stabilità, mobilità personale area vasta);  
Nelle more della copertura del posto di cui sopra ricorso a forme convenzionali di cui all'art. 14 CCNL 2004 o utilizzo personale altri Enti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004,(18/24 ore settimanali) ove i vincoli normativi di cui sopra lo consentano;*
- b) *di subordinare la previsione di copertura dei posti vacanti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa art 4, comma 2, DI 78/2015, nel corso del 2016/2018 alla definizione del quadro normativo e degli strumenti per il collocamento del personale previsti dalla legge di stabilità( mobilità personale enti di area vasta : Province e città metropolitane), dal D. L. n. 78 del 19.6.2015 artt. 4 e 5 ;*
- d) *di prevedere il ricorso alle forme convenzionali di cui all'art 14 del CCNL 2004 in applicazione dell'art 1 comma 427 della L. n. 190/2014 e nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010 e ss. mm, nonché delle forme contrattuali flessibili, quali assunzioni a termine, nel caso in cui sorgessero particolari problematiche organizzative cui non si può fare fronte altrimenti;*

### **Anno 2017-2018 :**

- b) *In caso di mancata copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D a tempo indeterminato part-time, ricorso a forme convenzionali di cui all'art. 14 CCNL 2004 o utilizzo personale altri Enti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004,(18/24 ore settimanali) ove i vincoli normativi di cui sopra lo consentano;*
- 2) *Di dare atto che per le ragioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale, giusta deliberazione n. 30 del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;*
- 3) *Di prendere atto del parere favorevole alla presente proposta di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 da parte del revisore dei conti ;*
- 4) *Di demandare ai responsabili di area l'eventuale adozione degli atti consequenziali nascenti dal presente atto;*
- 5) *Di stabilire che il presente atto potrà essere oggetto di aggiornamento e/o modifica nell'ambito della generale attività dell'Ente, degli obiettivi previsti nel programma di questa amministrazione, ed in funzione delle limitazioni e dei vincoli derivanti da eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;*
- 6) *Di dare atto che la programmazione di fabbisogno di personale 2016-2018 rispetta i limiti della spesa complessiva e percentuale prevista dalla legge sopra richiamata;*
- 7) *Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione "Personale" – Responsabile del procedimento di pubblicazione sig. Cichello Saverio.*

- 8) *Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.-*

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Ritenuta la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
- 2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.-

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MASSARA Francesca

**Il Commissario Straordinario**  
F.to Dott. RAIMONDO Sergio

---

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che :

✗ La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
30 GIU. 2016 al 15.07.2016 (n. Reg. Pub. 306)

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MASSARA Francesca

---

- è divenuta esecutiva il 30 GIU. 2016

Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MASSARA Francesca

---

E' Copia conforme all'originale.

30 GIU. 2016  
Data \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MASSARA Francesca